

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 19-06-1985 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonchè ulteriori disposizioni finanziarie

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 62 del 20 giugno 1985

*Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:*

TITOLO II INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO VI

Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali e beni ambientali

ARTICOLO 39

Modificazioni della legge regionale
28 ottobre 1980, n. 55, in materia di tutela
del patrimonio speleologico

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale
28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente comma:

<< Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei finanziamenti previsti dall' articolo 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dal programma di attività , dal preventivo della spesa per la sua attuazione, nonchè dal bilancio o da una relazione sulla situazione finanziaria dei singoli enti richiedenti. >>.

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale
28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente comma:

<< Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei finanziamenti previsti dall' articolo 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dal programma di attività , dal preventivo della spesa per la sua attuazione, nonchè dal bilancio o da una relazione sulla situazione finanziaria dei singoli enti richiedenti. >>.

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale
28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente comma:

<< Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei finanziamenti previsti dall' articolo 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dal programma

di attività , dal preventivo della spesa per la sua attuazione, nonchè dal bilancio o da una relazione sulla situazione finanziaria dei singoli enti richiedenti.

>>.

OMISSIS

Il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:

<< Del Comitato fanno parte:

- L' Assessore al bilancio ed alla programmazione o, in sua vece, il Direttore regionale del bilancio e della programmazione, in qualità di presidente;
- un rappresentante per ciascuno dei gruppi speleologici delle rispettive province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone scelti dagli stessi gruppi interessati;
- un rappresentante designato dalla Facoltà di Scienze dell' Università di Trieste;
- il curatore del catasto regionale grotte;
- un funzionario della Direzione regionale del bilancio e della programmazione;
- un altro funzionario della stessa Direzione fungerà da segretario. >>.

In deroga al termine previsto dal primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n° 55, modificato dal primo comma del presente articolo, le domande per la concessione dei benefici ivi previsti, afferenti all' anno 1985, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:

Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 55 del 1980 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:

Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 55 del 1980 Articolo 5